

CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO

REGOLAMENTO DEI BENI COMUNI

Approvato con deliberazione consiliare n. 87 del 28.09.2018.

Indice

<i>CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI</i>	2
<i>Art. 1 – Finalità, oggetto ed ambito di applicazione</i>	2
<i>Art. 2 – Definizioni</i>	3
<i>Art. 3 – Principi generali</i>	3
<i>Art. 4 – I cittadini attivi</i>	4
<i>Art. 5 – Patto di collaborazione</i>	5
<i>Art. 6 – Azioni ed interventi previsti nei patti di collaborazione</i>	6
<i>Art. 7 – Promozione della creatività urbana</i>	6
<i>Art. 8 – Innovazione digitale</i>	6
<i>CAPO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE</i>	6
<i>Art. 9 – Organizzazione</i>	7
<i>Art. 10 – Collaborazioni ordinarie</i>	7
<i>Art. 11 – Consultazioni pubbliche</i>	7
<i>Art. 12 – Elenco degli immobili e degli spazi pubblici</i>	8
<i>Art. 13 – Proposte di collaborazione presentate dai cittadini attivi</i>	8
<i>CAPO III – FORMAZIONE</i>	9
<i>Art. 15 – Finalità della formazione</i>	9
<i>Art. 16 – Il ruolo delle scuole</i>	10
<i>CAPO IV – FORME DI SOSTEGNO</i>	10
<i>Art. 17 – Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali</i>	10
<i>Art. 18 – Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale</i>	11
<i>Art. 19 – Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno</i>	11
<i>Art. 20 – Autofinanziamento</i>	12
<i>Art. 21 – Forme di riconoscimento per le azioni realizzate</i>	12
<i>Art. 22 – Agevolazioni amministrative</i>	12
<i>CAPO V – COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE</i>	12
<i>Art. 23 – Comunicazione collaborativa</i>	12
<i>Art. 24 – Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione</i>	13
<i>CAPO VI – RESPONSABILITÀ E VIGILANZA</i>	13
<i>Art. 25 – Prevenzione dei rischi</i>	13
<i>CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</i>	14
<i>Art. 27 – Clausole interpretative</i>	14
<i>Art. 28 – Sperimentazione</i>	14
<i>Art. 29 – Disposizioni transitorie</i>	14

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – FINALITÀ, OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto Comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli artt. 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e Amministrazione, per la cura, la

gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'Amministrazione comunale.

3. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione, che si estrinseca attraverso l'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa, realizza l'amministrazione condivisa.
4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) Beni comuni urbani: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva e condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione.
 - b) Comune o Amministrazione: il Comune di Castelfranco Veneto nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
 - c) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.
 - d) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani, a patto che non si configurino come surrogato di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
 - e) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani.
 - f) Interventi di cura: interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.
 - g) Gestione condivisa: Interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'Amministrazione con carattere di continuità e con lo scopo di facilitare l'integrazione e rafforzare i legami di comunità.
 - h) Interventi di rigenerazione: Interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, partecipi, tramite metodi di co-progettazione, di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città.
 - i) Spazi pubblici; aree verdi, piazze, strade, marciapiedi ed altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.
 - j) Rete civica: lo spazio di cittadinanza su Internet per la pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali, la fruizione di servizi on line e la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione.

ART. 3 – PRINCIPI GENERALI

1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
 - a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca, sulla base del presupposto che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata

al perseguimento di finalità di interesse generale.

- b) **Pubblicità e trasparenza:** l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
- c) **Responsabilità:** l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.
- d) **Inclusività e apertura:** gli interventi di cura, gestione e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.
- e) **Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni:** la collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e abilità.
- f) **Sostenibilità:** l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.
- g) **Proporzionalità:** l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.
- h) **Adeguatezza e differenziazione:** le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, gestione e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.
- i) **Informalità:** l'Amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.
- j) **Autonomia civica:** l'Amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi.
- k) **Prossimità e territorialità:** l'Amministrazione riconosce le comunità locali (definite sulla base di identità storicamente determinate e/o di progettualità in atto) come livello privilegiato per la definizione di patti di collaborazione per la cura, gestione e rigenerazione dei beni comuni urbani.

ART. 4 – I CITTADINI ATTIVI

1. L'intervento di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

4. L'efficacia dei patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento è condizionata alla formazione secondo metodo democratico della volontà della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
5. I patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.
6. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini attivi.

ART. 5 – PATTO DI COLLABORAZIONE

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
 - e) l'eventuale definizione di strumenti di coordinamento e governo (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, ecc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee, focus group, altri processi strutturati di costruzione della decisione);
 - f) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori;
 - g) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 25 e 26 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
 - h) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
 - i) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
 - j) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
 - k) l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possono insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per l'inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;
 - l) le cause di esclusione di singoli cittadini per l'inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna

- dei beni e ogni altro effetto rilevante;
- m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
3. Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune urbano.

ART. 6 – AZIONI ED INTERVENTI PREVISTI NEI PATTI DI COLLABORAZIONE

1. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità e complessità, ed in particolare:
- a) la cura occasionale;
 - b) la cura costante e continuativa;
 - c) la gestione condivisa occasionale;
 - d) la gestione condivisa costante e continuativa;
 - e) la rigenerazione temporanea;
 - f) la rigenerazione permanente.
2. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni di cui al presente regolamento può comprendere, a mero titolo esemplificativo:
- a) disponibilità di beni mobili e immobili, materiali, immateriali e digitali;
 - b) attività di progettazione, organizzazione, coordinamento, gestione, accompagnamento, animazione, aggregazione, assistenza, formazione, produzione culturale, realizzazione di eventi e iniziative, comunicazione, monitoraggio, valutazione;
 - c) manutenzione, restauro, riqualificazione dei beni mobili ed immobili, a patto che gli interventi non trasformino il bene in maniera irreversibile impedendone eventualmente diverse destinazioni (pubbliche e comuni) future.

ART. 7 – PROMOZIONE DELLA CREATIVITÀ URBANA

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità, in particolare di quelle giovanili.
2. Il Comune persegue tali finalità anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.

ART. 8 – INNOVAZIONE DIGITALE

1. Il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni per la rete civica da parte della comunità, con particolare attenzione all'uso di dati e infrastrutture aperti, in un'ottica di beni comuni digitali.
2. A tal fine il Comune condivide i dati, gli spazi, le infrastrutture e le piattaforme digitali con i soggetti che partecipano alla vita e all'evoluzione della rete civica e che mettono a disposizione dell'ambiente collaborativo competenze per la co-progettazione e realizzazione di servizi innovativi.

CAPO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

ART. 9 – ORGANIZZAZIONE

1. La Giunta Comunale provvederà ad individuare il Settore ed il Servizio competente ad organizzare i processi di lavoro in attuazione al presente regolamento.
2. In relazione all'attività da svolgere, il servizio individuato si avvarrà della collaborazione dei servizi competenti appartenenti agli altri settori.
3. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune.
4. La manifestazione dell'assenso del Comune e la formazione dei patti di collaborazione si differenziano a seconda che:
 - a) il patto rientri nell'elenco delle collaborazioni ordinarie;
 - b) il patto sia stipulato a seguito di una consultazione pubblica;
 - c) il patto sia stipulato a seguito di una proposta presentata da cittadini attivi negli ambiti previsti dal presente regolamento.

ART. 10 – COLLABORAZIONI ORDINARIE

1. La Giunta Comunale, nel rispetto degli ambiti di intervento e dei principi stabiliti dal presente regolamento, definisce con proprio provvedimento l'elenco delle collaborazioni ordinarie, in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione o della necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili nelle situazioni di emergenza.
2. La deliberazione individua le categorie di beni comuni urbani che possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinaria, approva le linee di indirizzo per la loro cura, gestione condivisa o rigenerazione e l'eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, individua gli uffici competenti e i Dirigenti delegati alla conclusione dei patti di collaborazione.
3. L'iter procedurale è definito con atti dirigenziali che identificano ambito, requisiti e condizioni dei moduli collaborativi ordinari, modalità di divulgazione dell'elenco delle collaborazioni, modalità di presentazione delle richieste di adesione da parte dei cittadini attivi e le eventuali modalità di scelta in caso di presentazione di più richieste di adesione per una stessa collaborazione.
4. Sulla base delle richieste di adesione alle collaborazioni ordinarie, il Dirigente competente, verificati il rispetto del presente regolamento, la coerenza con la deliberazione della Giunta Comunale e la fattibilità tecnica, stipula il patto di collaborazione o, in caso non sussistano le condizioni per procedere, comunica al richiedente l'impossibilità di dare corso alla collaborazione.
5. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sulla rete civica al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

ART. 11 – CONSULTAZIONI PUBBLICHE

1. Per gli ambiti di collaborazione più complessi o innovativi, la Giunta Comunale individua, di volta in volta, il bene o i beni che possono essere oggetto di collaborazione, la struttura ed il Dirigente di riferimento ed approva, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente regolamento, le relative linee di indirizzo per la stipulazione dei relativi patti.
2. Il Dirigente competente, anche in collaborazione con il Servizio di cui all'art. 9, pubblica un avviso per la presentazione di proposte di collaborazione da parte dei cittadini attivi.
3. L'avviso deve specificare i requisiti necessari, i termini e le modalità di presentazione delle proposte ed i criteri di valutazione delle proposte.
4. La valutazione delle proposte pervenute, sulla base dei criteri definiti nell'avviso, viene effettuata dal Dirigente di riferimento che, ove possibile può avviare un confronto tra i diversi proponenti

finalizzato alla formulazione di una proposta condivisa. L'eventuale graduatoria finale viene approvata con provvedimento dello stesso Dirigente.

5. La successiva attività di progettazione del programma di cura, gestione condivisa o rigenerazione sarà realizzata dai cittadini attivi proponenti in collaborazione con l'ufficio competente e tale attività troverà compiuta definizione nel patto di collaborazione che verrà stipulato dal Dirigente competente.
6. Anche in questo caso i patti di collaborazione sottoscritti saranno pubblicati sulla rete civica al fine di assicurare il rispetto dei principi generali di pubblicità e trasparenza e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

ART. 12 – ELENCO DEGLI IMMOBILI E DEGLI SPAZI PUBBLICI

1. La Giunta Comunale individua periodicamente gli immobili e gli spazi pubblici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione tra cittadini e Comune.
2. Il Comune può promuovere e aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura e rigenerazione di edifici in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'art. 838 Codice Civile.
3. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli edifici confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

ART. 13 - PROPOSTE DI COLLABORAZIONE PRESENTATE DAI CITTADINI ATTIVI

1. I cittadini attivi possono in ogni caso presentare proposte di collaborazione per la cura, la gestione condivisa e/o la rigenerazione di beni comuni urbani, anche non inseriti nell'elenco delle collaborazioni ordinarie di cui all'art. 10, nelle consultazioni pubbliche di cui all'art. 11 o nell'elenco degli immobili e spazi pubblici di cui all'art. 12.
2. I cittadini attivi inviano la proposta di collaborazione al Servizio di cui all'art. 9, il quale svolge l'attività di pre-istruttoria e di individuazione degli uffici competenti alla sua valutazione preliminare.
3. Il Dirigente dell'ufficio deputato alla gestione della proposta di collaborazione, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi conoscitivi forniti e comunica altresì l'elenco degli uffici che, in relazione al contenuto della proposta, coinvolgerà nell'istruttoria.
4. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
5. L'ufficio competente predispone, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione.
6. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, il Dirigente dell'ufficio competente lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni e ne informa gli uffici coinvolti nell'istruttoria.
7. La proposta di collaborazione che determini modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d'uso degli spazi pubblici è sottoposta al vaglio preliminare della Giunta.
8. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra loro non integrabili, il Dirigente competente può avviare un confronto tra i diversi proponenti finalizzato alla formulazione di una proposta condivisa o ricorrere ad una consultazione pubblica ai sensi dell'art. 11.

9. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione e la conseguente pubblicazione sulla rete civica al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

ART. 14 – AZIONI ED INTERVENTI DI CURA, GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

1. Le azioni e gli interventi previsti nei patti di collaborazione per la cura, le gestione condivisa e la rigenerazione di immobili e spazi pubblici sono quelli previsti dall'art. 6 del presente regolamento.
2. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
3. Le proposte di collaborazione che prefigurano la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili devono pervenire all'Amministrazione Comunale corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di realizzazione, manutenzione, restauro o riqualificazione di beni mobili e immobili o, in alternativa, può prevedere che sia l'Amministrazione ad assumere l'esecuzione degli interventi di rigenerazione. In tal caso l'Amministrazione individua gli operatori economici da consultare sulla base di procedure pubbliche, trasparenti, aperte e partecipate.
5. Resta ferma per i lavori eseguiti mediante interventi di rigenerazione la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.
6. Ove possibile sono ammessi lavori in autocostruzione e, in tal caso, gli uffici competenti devono verificare la qualità dei materiali e delle opere.
7. Gli interventi di rigenerazione inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.
8. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi.
9. La durata della gestione condivisa non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.
10. I patti di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione e le eventuali opere di recupero edilizio gravanti sui cittadini attivi. Eventuali miglioramenti o addizioni devono essere realizzate senza oneri per l'Amministrazione e rimarranno nella proprietà della medesima.

CAPO III – FORMAZIONE

ART. 15 – FINALITÀ DELLA FORMAZIONE

1. Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra cittadini e amministrazione, in occasioni di cambiamento.
2. Per tale ragione il Comune promuove ed organizza percorsi formativi finalizzati a diffondere la cultura della collaborazione e rivolti sia ai cittadini attivi sia ai dipendenti ed amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti.

3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, l'Amministrazione potrà mettere a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti, anche in affiancamento, con modalità da disciplinare compiutamente nel patto stesso.
4. La formazione rivolta ai cittadini attivi è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:
 - a) applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione;
 - b) acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
 - c) documentare le attività svolte e rendicontare le forme di sostegno;
 - d) utilizzare consapevolmente le tecnologie, le piattaforme e le risorse informatiche messe a disposizione.
5. La formazione rivolta ai dipendenti e agli amministratori del Comune è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:
 - a) conoscere e applicare le tecniche di facilitazione, mediazione e ascolto attivo;
 - b) conoscere e utilizzare gli approcci delle metodologie per la progettazione partecipata e per creare e sviluppare comunità;
 - c) conoscere e utilizzare gli strumenti di comunicazione collaborativi, anche digitali.

ART. 16 – IL RUOLO DELLE SCUOLE

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il Comune collabora con scuole ed Università per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'Amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
3. I patti di collaborazione con le scuole e con le Università possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

CAPO IV – FORME DI SOSTEGNO

ART. 17 – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI CANONI E TRIBUTI LOCALI

1. In considerazione del particolare interesse pubblico delle attività poste in essere nell'ambito dei patti di collaborazione il Comune, ai sensi dell'art. 24 della legge 11 novembre 2014, n. 164, può disporre esenzioni di specifici tributi connessi allo svolgimento di tali attività.
2. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico in quanto assimilabili a quelle svolte dal Comune di Castelfranco Veneto per attività di pubblico interesse.
3. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a) si tratti di iniziative occasionali;
 - b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.

4. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento si considerano intese alla più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste, in materia di imposta municipale secondaria, dall'art. 11, comma 2 lett. f) del D.Lvo 14 marzo 2011, n. 23.
5. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, potrà disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento.

ART. 18 – MATERIALI DI CONSUMO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

1. Il Comune potrà fornire i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività e, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali di consumo.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi saranno forniti in comodato d'uso gratuito e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, dovranno essere restituiti in buone condizioni al termine dell'attività.
3. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.
4. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

ART. 19 – ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI E ALTRE FORME DI SOSTEGNO

1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni ed interventi nell'ambito di patti di collaborazione.
2. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni ed interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:
 - a) l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;
 - b) l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle utenze;
 - c) l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
 - d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 8 del presente articolo, non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente ed a titolo gratuito.
4. Nel definire le forme di sostegno, l'Amministrazione può riconoscere contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le spese da coprire con gli stessi siano ritenute necessarie e non possano essere sostenute direttamente dall'ente.
5. Il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo del contributo comunale e le modalità di erogazione.
6. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, da redigersi secondo quanto previsto dall'art. 24 del presente Regolamento. Analoga rendicontazione va predisposta anche in relazione alla quota di contributo eventualmente anticipata all'atto della sottoscrizione del patto.
7. Possono essere rimborsati i costi relativi a:
 - a) acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività;

- b) polizze assicurative;
 - c) costi relativi a servizi necessari per l'organizzazione, il coordinamento e la formazione dei cittadini.
8. I cittadini possono avvalersi delle figure professionali necessarie per la progettazione, l'organizzazione, la promozione ed il coordinamento delle azioni di cura, di gestione condivisa e di rigenerazione dei beni comuni, nonché per assicurare specifiche attività formative o di carattere specialistico. Gli oneri conseguenti non possono concorrere in misura superiore al 50% alla determinazione dei costi rimborsabili.

ART. 20 – AUTOFINANZIAMENTO

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Il patto di collaborazione può prevedere:
 - a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
 - b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini;
 - c) il supporto e l'avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni attraverso l'utilizzo delle piattaforme telematiche dedicate.

ART. 21 – FORME DI RICONOSCIMENTO PER LE AZIONI REALIZZATE

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
3. Il Comune, al fine di promuovere la diffusione della collaborazione fra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, può favorire il riconoscimento di vantaggi offerti dai privati a favore dei cittadini attivi quali agevolazioni, sconti e simili.

ART. 22 – AGEVOLAZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il patto di collaborazione può prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni di cura, gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento.
2. Le facilitazioni possono consistere, in particolare, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione tra i cittadini attivi e gli uffici comunali.

CAPO V – COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

ART. 23 – COMUNICAZIONE COLLABORATIVA

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani, prevedendo anche uno spazio dedicato nel portale istituzionale.

2. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:
 - a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
 - b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
 - c) mappare i soggetti e le esperienze di cura e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

ART. 24 – RENDICONTAZIONE, MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed Amministrazione.
2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
3. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali:
 - a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;
 - b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
 - c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, rendicontazioni intermedie;
 - d) verificabilità: I processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
4. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:
 - a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 - b) azioni e servizi resi;
 - c) risultati raggiunti;
 - d) risorse disponibili e utilizzate.
5. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

CAPO VI – RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

ART. 25 – PREVENZIONE DEI RISCHI

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

3. Con riferimento agli interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento nel patto di collaborazione.
4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.
5. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

ART. 26 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIPARTO DELLE RESPONSABILITÀ

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra l'Amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio delle proprie attività.
3. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 27 – CLAUSOLE INTERPRETATIVE

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.

ART. 28 – SPERIMENTAZIONE

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.
2. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

ART. 29 – DISPOSIZIONE TRANSITORIE

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.